Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

### CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.30/2019

PAGINA

1/5

OGGETTO

## CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2018

AGGIORNAMENTO

### **28 FEBBRAIO 2019**

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 4 COMMI 6 TER E 6 QUATER D.P.R. 22.7.1998 N. 322; ARTT. 7 BIS - 25 – 25 BIS – 27 TER COMMA 8 D.P.R. 29/9/1973 N. 600; L. 23.12.1996 N. 662; ART. 3 COMMA 160 D. LGS. 21.11.1997 N. 461; ART. 18 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; D. LGS; ART 2 D.L. 13.08.20111 N. 138 CONV. IN L. 14.09.2011 N. 148; L. 29.12.2017 N. 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018); PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 15.01.2019 N. 10663;

#### ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 - MODELLO CUPE 2019

CLASSIFICAZIONE
DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
CERTIFICAZIONI

CODICE CLASSICAFICAZIONE

000

102

#### COLLEGAMENTI

CIRCOLALE N. 21/2018 – CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2017

#### REFERENTE STUDIO

#### **Dott.ssa Adriana ADRIANI**

#### BRIEFING

Entro il prossimo 1° aprile 2019 (il 31 marzo 2019 cade di domenica) i soggetti che hanno corrisposto nel 2018 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest'ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate il 15.01.19.

Tra le principali novità recepite dal nuovo modello rientra l'equiparazione, effettuata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), del trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% per entrambe le casistiche.

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.30/2019

PAGINA 2/5

Il modello CUPE va rilasciato ai soggetti residenti in Italia che hanno percepito utili o proventi equiparati, quali:

- o Tutti i soggetti IRES che nel 2018 hanno corrisposto utili;
- O Gli altri soggetti che nel 2018 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili, ossia:
  - Proventi riferiti a strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  - Proventi riferiti a contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza, con esclusione dei contratti di apporto di solo lavoro;
  - Interessi riqualificati come dividendi per effetto dell'applicazione della thin capitalization.

### AMBITO OGGETTIVO

*AMBITO SOGGETTIVO* 

L'obbligo di rilascio della Certificazione Utili e Proventi Equiparati sorge qualora nel corso del 2018 siano state erogate le seguenti somme:

- \* Utili e proventi equiparati se:
  - → Assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto;
  - → Non assoggettati ad alcuna ritenuta.
- \* Riserve di capitale che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR, sono considerate utili o riserve di utili. In caso contrario la società deve comunicare al socio la diversa natura delle riserve oggetto di distribuzione e il relativo regime fiscale.
- \* Utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza fiscale ex. artt. 115 e 116, TUIR, formatisi nel periodo di validità dell'opzione e che non hanno concorso alla formazione del reddito dei soci.

Ne consegue che non devono essere certificate le somme erogate a titolo di utili e proventi equiparati che:

- ▶ Siano stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ex art. 27, DPR 600/73.
- Assoggettati a imposta sostitutiva ex art. 27-ter, DPR 600/73.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

• gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Tra le principali novità recepite dal modello rientra l'equiparazione, effettuata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), del trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% per entrambe le casistiche.

Prima della modifica, i dividendi percepiti dalle persone fisiche non imprenditori, in caso di partecipazioni qualificate, erano tassati nel limite:

⇒ del 40% (se formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007);

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

### CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.30/2019

PAGINA
3/5

- ⇒ del 49,72% (se formati dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016);
- ⇒ del 58,14% (se formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016).

L'equiparazione tra dividendi qualificati e non qualificati riguarda i redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018. È però prevista un'apposita disciplina transitoria per cui alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come da ultimo modificate dal DM 26 maggio 2017 (art. 1 comma 1006 della L. 205/2017).

Nella sezione IV "Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati" del modello (punti da 28 a 36) occorre quindi dar conto della stratificazione degli utili distribuiti nel 2018 i quali concorrono alla formazione del reddito in misura parziale in virtù della disciplina transitoria.

Con specifico riferimento ai dividendi formati nel 2017 e distribuiti nel 2018, i quali concorrono a formare il reddito nella misura del 58,14%, le istruzioni al punto 30 "Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016" del modello precisano che tale casella è destinata ad ospitare, per le persone fisiche non imprenditori, "l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017". Nella stessa casella, in base alle stesse istruzioni, va altresì indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto a tutti glialtri soggetti operanti in regime di impresa, formato con utili prodotti "dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016". Nei confronti di tali soggetti, infatti, non è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta anche se prodotti dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Nonostante il tenore letterale della citata disposizione transitoria richieda che la delibera di distribuzione sia assunta tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022, la Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risposta all'istanza di interpello n. 901-498/2018, che le distribuzioni di dividendi a favore di persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate deliberate nel 2017, ma eseguite nel 2018, mantengono il previgente regime impositivo, non scontando quindi la ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Sebbene le istruzioni al modello CUPE non lo prevedano espressamente, l'obbligo di rendicontazione dovrebbe quindi riguardare anche le distribuzioni di utili eseguite nel 2018 ma deliberate l'anno precedente, a favore di persone fisiche non imprenditori titolari di partecipazioni qualificate.

### *ADEMPIMENTI*

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- Dal percettore per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi (modello 730 ovvero modello REDDITI 2019 PF);
- ☐ Dal soggetto che ha corrisposto le predette somme per la compilazione del QUADRO SK del modello 770/2019;
  - Qualora nel 2018 la società abbia solo deliberato la distribuzione di utili senza provvedere al relativo pagamento entro il 31.12, il modello C.U.P.E. non va rilasciato.

Dottori Commercialisti Associati adriana adriani & damiano adriani

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.30/2019

PAGINA

4/5

### **MODELLO DI CERTIFICAZIONE**

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 10663/2019 del 15 gennaio 2019 è stato approvato il nuovo modello CUPE, ossia lo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, e che sostituisce il precedente modello approvato il 12 gennaio 2018

La principale novità del modello, riguarda l'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la nuova disciplina: nel nuovo schema di certificazione, sono state recepite le disposizioni contenute nella L. 205/2017 che ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2018, l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% anche per le partecipazioni qualificate, prevedendo comunque una disciplina transitoria per le deliberazioni assunte sino al 2022; ciò premesso, poiché la certificazione da inviare entro la prossima fine di marzo riguarda i dividendi erogati nel 2018.

Il modello di certificazione degli utili (Cupe) è prelevabile dal sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.it) oppure al sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it)

Lo schema di certificazione è composto da:

- i dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione;
- **⇒** la Sezione I, concernente i dati relativi al soggetto emittente;
- la Sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente;
- ⇒ la Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili o degli altri proventi equiparati;
- ⇒ la Sezione IV, relativa ai dati sugli utili e sui proventi equiparati corrisposti.
- un campo finale per le annotazioni.

### **REGIME SANZIONATORIO**

In caso di mancata o tardiva consegna della certificazione in oggetto ovvero rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 (art. 5, co. 3, D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 158/2015).

Si ricorda inoltre che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a € 150.000 per ciascun periodo di imposta (limite innalzato da € 50.000 con il D.Lgs. 158/2015).

### COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Per i clienti per i quali lo studio fornisce la consulenza continuativa, nella "Scheda di Consulenza" per il mese di marzo 2019 viene riportato l'elenco della documentazione necessaria per eseguire l'adempimento in oggetto.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

### **STUDIO ADRIANI**

Dottori Commercialisti Associati -ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI (Un associato)

**Dott.ssa Adriana ADRIANI** 

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.30/2019

PAGINA

5/5

### **ALLEGATO 1 – MODELLO CUPE 2019**

### CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO



Codice fiscole	Cognome e No	Cognome e Nome o Denominazione					
Comune				Prov. Cop			
Via a numero civica			Codice del soggetto che Toscia la certificazione				
Codios fiscale o codios identificat	ivo estero ISIN Cognor 2 3	ne e Nome o Denominazion	16	Cod State estern			
Comune 5		Prox. Via e numero	o dividos				
Codice ABI Cod. k	d. Internazionale BIC/SWIFT	Codic	e fiscole				
Denominazione 11				Cod State mitero			
Codice fiscole	Cognome ovve	ro Denominazione					
Nome (solo per le persone lisiche	a) Sesso Data di nascita Comune la Stato estera) di nascita Prov. 16 17 gerna nese asso 19						
Comune del domicilio fiscale 20		Prov. Viole numero d 21 77	ivico				
Codice storo Codice di il	dentificazione fiscale estero						
		do unitaria Div da	idendo complessivo utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo do utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 29			
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30	Strymenti finanziari da utili ante 31/12/2007	Strumenti finanziari da utili past 31/12/2007 sina al 31/12/2016 12	Strement finanzion da utili post 31/12/2016				
Associazione in partecipazione do unii post 31/12/2007 sine al 31/12/2016 23	Associazione in participazione da utili post 31/12/2016	Interessi riqualificati dividendi 17	Netto frontiero				
Utili da SIIQ e da SIINQ Aliquatu Riter		Imposto sostitutivo	Imposta estera 4)	Dividendo dei soci in trasporenza			
			- 10				
DATA giorno mese anno		FIRMA DEL SOGGETTO C	HE RILASCIA LA CERTIFICAZIO	NE .			
	Comune  Codice fiscale o codice identificat  Comune  Codice ABI Cod II  Codice fiscale  Codice fiscale  Codice fiscale  Codice fiscale  Comune del domicilio fiscale  Codice state estero  Codice state estero  Codice o codice di i  20  Numero azioni o quote  21  Numero azioni o quote  22  Dividendo complassivo da utili post 31/12/2016  30  Associazione do utili post 31/12/2016  31  Utili da SBQ e da SBNQ Alique  31  DATA	Cornane  Codice fiscale o codice identificativo estero ISIN Cognor 2  Comune 3  Codice ABI Cod. kd. Internazionale BIC/SWIFI 9  Codice fiscale Cod. kd. Internazionale BIC/SWIFI 9  Codice fiscale Cognome ovve 14  Nome (salo per le persone fisiche) Sesso Na SF 14  Comune del domicilio fiscale 20  Codice state estero 24  Numero azioni o quote 23  Numero azioni o quote 24  Dividendo complessava da utili past 31/12/2016 30  Associazione in portec passione da utili past 31/12/2016 30  Associazione in portec passione da utili past 31/12/2016 34  Utili da SBQ e da SBNQ Aliquata Ritenuta 40  DATA	Codice fiscale o codice identificative estero  Codice fiscale o codice identificative estero  Comune  Prov. Via e numero  Codice ABI  Cod. H. Internazionale BIC/SWIFT  Codice  Cognome ovvera Decominazione  Codice fiscale  Codice fiscale	Via e numero civica  Codice fiscale o codice identificativo estero  SIN Cognome e None o Denominazione  Comune  Prov. Via e numero civica  Codice fiscale  Codice fiscale  Codice fiscale  Cognome ovvers Denominazione  Comune julio per le persone fisiche  Id  Cognome ovvers Denominazione  Comune julio per le persone fisiche  Id  Cognome ovvers Denominazione  Comune del domicitio fiscale  Comune del domicitio fiscale  Comune del domicitio fiscale  Codice fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Codice fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Stationario complessivo  da utili post 31/12/2007  20  Dividendo complessivo  da utili post 31/12/2007  21  Antocicazione  In provincia inqualificati  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Comune del domicitio fiscale  Prov. Via e numero civica  Stationario fiscale			

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

### CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.30/2019

PAGINA
1/5

OGGETTO

## CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2018

AGGIORNAMENTO

### **28 FEBBRAIO 2019**

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 4 COMMI 6 TER E 6 QUATER D.P.R. 22.7.1998 N. 322; ARTT. 7 BIS - 25 – 25 BIS – 27 TER COMMA 8 D.P.R. 29/9/1973 N. 600; L. 23.12.1996 N. 662; ART. 3 COMMA 160 D. LGS. 21.11.1997 N. 461; ART. 18 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; D. LGS; ART 2 D.L. 13.08.20111 N. 138 CONV. IN L. 14.09.2011 N. 148; L. 29.12.2017 N. 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018); PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 15.01.2019 N. 10663;

#### ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 - MODELLO CUPE 2019

CLASSIFICAZIONE
DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
CERTIFICAZIONI

CODICE CLASSICAFICAZIONE

000 102

#### COLLEGAMENTI

CIRCOLALE N. 21/2018 – CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2017

#### REFERENTE STUDIO

#### **Dott.ssa Adriana ADRIANI**

#### BRIEFING

Entro il prossimo 1° aprile 2019 (il 31 marzo 2019 cade di domenica) i soggetti che hanno corrisposto nel 2018 utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo capitale o misto (capitale/lavoro), in quest'ultimo caso anche da parte di società di persone e imprese individuali, devono rilasciare ai percettori degli stessi la relativa certificazione, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate il 15.01.19.

Tra le principali novità recepite dal nuovo modello rientra l'equiparazione, effettuata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), del trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% per entrambe le casistiche.

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.30/2019

PAGINA

2/5

### *AMBITO SOGGETTIVO*

Il modello CUPE va rilasciato ai soggetti residenti in Italia che hanno percepito utili o proventi equiparati, quali:

- o Tutti i soggetti IRES che nel 2018 hanno corrisposto utili;
- o Gli altri soggetti che nel 2018 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili, ossia:
  - Proventi riferiti a strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  - Proventi riferiti a contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza, con esclusione dei contratti di apporto di solo lavoro;
  - Interessi riqualificati come dividendi per effetto dell'applicazione della thin capitalization.

### AMBITO OGGETTIVO

L'obbligo di rilascio della Certificazione Utili e Proventi Equiparati sorge qualora nel corso del 2018 siano state erogate le seguenti somme:

- \* Utili e proventi equiparati se:
  - → Assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto;
  - → Non assoggettati ad alcuna ritenuta.
- \* Riserve di capitale che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR, sono considerate utili o riserve di utili. In caso contrario la società deve comunicare al socio la diversa natura delle riserve oggetto di distribuzione e il relativo regime fiscale.
- \* Utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza fiscale ex. artt. 115 e 116, TUIR, formatisi nel periodo di validità dell'opzione e che non hanno concorso alla formazione del reddito dei soci.

Ne consegue che non devono essere certificate le somme erogate a titolo di utili e proventi equiparati che:

- Siano stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ex art. 27, DPR 600/73.
- Assoggettati a imposta sostitutiva ex art. 27-ter, DPR 600/73.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

• gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Tra le principali novità recepite dal modello rientra l'equiparazione, effettuata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), del trattamento fiscale degli utili derivanti da partecipazioni qualificate e degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% per entrambe le casistiche.

Prima della modifica, i dividendi percepiti dalle persone fisiche non imprenditori, in caso di partecipazioni qualificate, erano tassati nel limite:

⇒ del 40% (se formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007);

Dottori Commercialisti Associati Adriana adriani & damiano adriani

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.30/2019

PAGINA
3/5

- ⇒ del 49,72% (se formati dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016);
- ⇒ del 58,14% (se formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016).

L'equiparazione tra dividendi qualificati e non qualificati riguarda i redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018. È però prevista un'apposita disciplina transitoria per cui alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come da ultimo modificate dal DM 26 maggio 2017 (art. 1 comma 1006 della L. 205/2017).

Nella sezione IV "Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati" del modello (punti da 28 a 36) occorre quindi dar conto della stratificazione degli utili distribuiti nel 2018 i quali concorrono alla formazione del reddito in misura parziale in virtù della disciplina transitoria.

Con specifico riferimento ai dividendi formati nel 2017 e distribuiti nel 2018, i quali concorrono a formare il reddito nella misura del 58,14%, le istruzioni al punto 30 "Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016" del modello precisano che tale casella è destinata ad ospitare, per le persone fisiche non imprenditori, "l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017". Nella stessa casella, in base alle stesse istruzioni, va altresì indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto a tutti glialtri soggetti operanti in regime di impresa, formato con utili prodotti "dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016". Nei confronti di tali soggetti, infatti, non è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta anche se prodotti dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Nonostante il tenore letterale della citata disposizione transitoria richieda che la delibera di distribuzione sia assunta tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022, la Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la risposta all'istanza di interpello n. 901-498/2018, che le distribuzioni di dividendi a favore di persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate deliberate nel 2017, ma eseguite nel 2018, mantengono il previgente regime impositivo, non scontando quindi la ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Sebbene le istruzioni al modello CUPE non lo prevedano espressamente, l'obbligo di rendicontazione dovrebbe quindi riguardare anche le distribuzioni di utili eseguite nel 2018 ma deliberate l'anno precedente, a favore di persone fisiche non imprenditori titolari di partecipazioni qualificate.

### **ADEMPIMENTI**

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- Dal percettore per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi (modello 730 ovvero modello REDDITI 2019 PF);
- ☐ Dal soggetto che ha corrisposto le predette somme per la compilazione del QUADRO SK del modello 770/2019;
  - Qualora nel 2018 la società abbia solo deliberato la distribuzione di utili senza provvedere al relativo pagamento entro il 31.12, il modello C.U.P.E. non va rilasciato.

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.30/2019

PAGINA 4/5

### **MODELLO DI CERTIFICAZIONE**

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 10663/2019 del 15 gennaio 2019 è stato approvato il nuovo modello CUPE, ossia lo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, e che sostituisce il precedente modello approvato il 12 gennaio 2018.

La principale novità del modello, riguarda l'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la nuova disciplina: nel nuovo schema di certificazione, sono state recepite le disposizioni contenute nella L. 205/2017 che ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2018, l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% anche per le partecipazioni qualificate, prevedendo comunque una disciplina transitoria per le deliberazioni assunte sino al 2022; ciò premesso, poiché la certificazione da inviare entro la prossima fine di marzo riguarda i dividendi erogati nel 2018.

Il modello di certificazione degli utili (Cupe) è prelevabile dal sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.it) oppure al sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it)

Lo schema di certificazione è composto da:

- i dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione;
- **⊃** la Sezione I, concernente i dati relativi al soggetto emittente;
- la Sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente;
- ⇒ la Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili o degli altri proventi equiparati;
- ⇒ la Sezione IV, relativa ai dati sugli utili e sui proventi equiparati corrisposti.
- un campo finale per le annotazioni.

### REGIME SANZIONATORIO

In caso di mancata o tardiva consegna della certificazione in oggetto ovvero rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 (art. 5, co. 3, D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 158/2015).

Si ricorda inoltre che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a € 150.000 per ciascun periodo di imposta (limite innalzato da € 50.000 con il D.Lgs. 158/2015).

### COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Per i clienti per i quali lo studio fornisce la consulenza continuativa, nella "Scheda di Consulenza" per il mese di marzo 2019 viene riportato l'elenco della documentazione necessaria per eseguire l'adempimento in oggetto.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

### STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIA (Un associato)

Dott.ssa Adriana ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati Adriana Adriani & Damiano Adriani

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.30/2019

5/5

## CERTIFICATIONE RELATIVA AGUI LITILI ED AGUI ALTRI PROVENT

**ALLEGATO 1 – MODELLO CUPE 2019** 

# CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO



			ome a Denominazione				
Comune					Prov	Сер	
Via a numero civico				Cadica del soggetto che rilascia la certificazione			
Codice fiscale o codice iden	fificativo estero	ISIN Cognor	ne e Nome o Denamina	cione		Cod State estero	
Comune 5			Prox Via e num	ero civico			
Codite ABI	Cod. kd. Internazio	onale BIC/SWIFT	G (6)	edice fiscole			
Denominazione 11						Cod State wires	
Codice fiscale		Cognome ovve	ro Decominazione				
None Isolo per le persone li	siche)	Sesso (M o F) D In 17 glores	Data di nascito Comune la Stato esteral di nascita Prox.				
Comune del domicilio fiscole 20			Prov. Via e numer 21 22	o civico			
Codice state estero Codice 23 24	e di identificazio	ne fiscale estero					
Numero azioni e quote	Fercerevale contribilarità 26	Divider 27			Divide do util sino al 29	ndo complessivo post 31/12/2007 31/12/2016	
Dividendo complessivo do utili post 31/12/2016 30	Strementi finanziari da utili ante 31/12/2007		Shumenti fingnationi di utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Shoment finanziari da ufili post 31/12/2016	fili post 31/12/2016 - Utili onle 31/12/20		
Associazione in perfectoazione da ulti post 31/12/2007 sino al 31/12/2016	Associazione in partecipazione da utili post 31/72/2016		Interessi riqualificati dividendi 37	Netto frontiero			
Utili da SIO e da SINO Aliqueta (g. 40		anuka Imposta sasihuliva 42		u Imposta estera	Dividendo del soci in trasporenza		
, i					- 100		
DATA giorno mese ameno			FIRMA DEL SOGGETTO	O CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIO	ONE		
	Codice facule o codice identification of the codice facule of the codice of the	Codice ABI Cod. kd. Internazione  Codice ABI Cod. kd. Internazione  Codice fiscole  Comune del comicilio fiscole  Comune del comicilio fiscole  Codice stato estero  Codice originati Codice di identificazione  Codice attori complissivo di utili peri 31/12/2016  Dividendo complissivo di utili onte  Dividendo complissivo di utili onte  Dividendo complissivo di utili onte  Codice di identificazione  Codice di identifica	Codice fiscale o codice identificative estero  Comune  Codice ABI Cod ki Internazionale BIC/SWIFI  Comune  Codice fiscale  Cognome over  Comune del domicilio fiscale  Codice fiscale  Codice fiscale  Codice fiscale  Codice fiscale  Codice fiscale  Codice di identificazione fiscale estero  24  Numero ozioni o quote  25  Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016  26  Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007  27  Associazione in partecpazione do utili ante 31/12/2007  Sino al 31/12/2016  28  Utili da SBQ e da SINQ Allopata  Ritenuta  PATA	Comune   Prox   Via e num   Vi	Codice facale o codice identificative elector  Codice facale o codice identificative elector  Comune  From:  From:  Codice facale  Codice fac	Codice flacale o codice identificative extero  SIN   Cognome e Nome o Denominazione  Prov.   Via e numero civico  Codice flacale  Codice flaca	